



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

## **Determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 31 CCNL Regioni-Autonomie Locali 22 gennaio 2004)**

### **ANNO 2009**

#### **Premesso che:**

- la legge n.183 del 18 maggio 1989 istituisce le Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- con D.P.C.M. 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno" e in particolare con l'articolo 4 si stabilisce che le designazioni dei componenti la segreteria tecnico-operativa siano effettuate dalle amministrazioni competenti entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sulla G.U., pubblicazione avvenuta in data 31 agosto 1989;
- la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante "Disposizioni integrative alla legge 183/89" e, in particolare, l'art. 16, comma 1, 2, 3 e 4 recitano:
  - 1."Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione".
  - 2."Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1° gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'autorità di bacino del Po".
  3. "In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento economico ordinario, viene corrisposta una indennità



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

commisurata ai diversi livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con decreto di cui all'art. 10, comma 2" (Decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro pubblici e dell'Ambiente).

4. "Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza";

- che ai sensi dell'art. 12, comma 8-*quater* del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato e integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 "Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei Lavori Pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri";

- l'articolo 8, comma 2, del Decreto Legge 8 agosto 1994, n. 507, così come modificato e integrato dalla legge di conversione 21 ottobre 1994, n. 584 stabilisce che "Al personale inquadrato nelle piante organiche delle autorità di bacino di rilievo nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico relativo al comparto del personale degli enti locali. Il relativo onere è posto a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 12, comma 8-*quater*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493";

- che il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione (sottoscritto il 2 giugno 1998 e pubblicato sulla G.U. n. 145 del 24 giugno 1998 a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica) individua testualmente, all'articolo 5, nel comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali anche le Autorità di bacino;

- l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro dei diversi comparti, nel caso di personale comandato con provvedimento formale, ha portato alla conseguenza che le competenze



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

accessorie al suddetto personale non vengano più erogate dall'Amministrazione di appartenenza;

- il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale, con nota prot. n. 200257193975 del 12 gennaio 1998, ha espresso il proprio parere ritenendo che il personale comandato possa beneficiare del trattamento accessorio ad opera delle Autorità di Bacino, tenuto conto che i fondi previsti dalla vigente normativa contrattuale sono finalizzati a remunerare prestazioni che non possono essere riconosciute che dall'amministrazione presso la quale il personale effettivamente opera.

Dovendo provvedere autonomamente all'attribuzione e liquidazione del trattamento economico accessorio al personale in servizio sembrava corretto a questa Autorità di Bacino determinare l'ammontare del fondo per il finanziamento di detto trattamento in base a quanto stabilito dall'articolo 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - enti locali, anche in questa fase di incertezza legislativa circa la natura giuridica dell'Amministrazione. I criteri per la determinazione del fondo sono stati applicati al caso specifico dell'Amministrazione che non ha né gli organi né le procedure amministrativo-contabili degli enti locali, in analogia a questi e seguendo la metodologia e le finalità di detto articolo.

Con atto del Segretario Generale prot. n. 1244 del 1 giugno 1998, si è provveduto ad approvare l'accordo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali riguardante la determinazione e gestione del fondo per il trattamento economico accessorio per gli anni 1996 e 1997, accordo sottoscritto dalle OO.SS. e dalla delegazione trattante di parte pubblica in data 15 maggio 1998; si è inoltre provveduto alla liquidazione e al pagamento degli ammontari dovuti.

Con atto del Segretario Generale prot. n. 1199 del 14 aprile 1999, si è provveduto ad approvare l'accordo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali riguardante la determinazione e gestione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 1998, accordo sottoscritto dalle OO.SS. e dalla delegazione trattante di parte pubblica in data 12 marzo 1999; si è inoltre provveduto alla liquidazione e al pagamento degli ammontari dovuti.

A decorrere dal 1 gennaio 2000 si è dato corso alle procedure di inquadramento nei ruoli del personale che prestava servizio in posizione di comando, provvedendo inoltre ad attivare procedure per reperire le professionalità non disponibili mediante concorso pubblico.



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

La dotazione organica è stata definitivamente fissata in numero 65 unità dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999, la cui emanazione ha posto fine al periodo di prima applicazione previsto dalla legge 253/1990, avviando la fase di stabilizzazione del personale. L'amministrazione ha inoltre attivato procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

Con atto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000, si è provveduto ad approvare gli accordi fra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali relativi rispettivamente ai criteri per lo svolgimento delle progressioni verticali nel sistema di classificazione e delle progressioni economiche all'interno della categoria, nonché alla determinazione e all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per anno 1999.

Successivamente con atto del Segretario Generale prot. n. 684 del 13 marzo 2000 si è provveduto per le unità di personale inquadrato nei ruoli nel 1999 (n. 2 unità), alla attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, delle posizioni economiche nell'ambito della categoria (n. 1 posizione da C1 a C2 e n. 1 posizione da D2 a D3) e con atto del Segretario Generale prot. 1088 del 2 maggio 2000 si sono concluse le procedure selettive interne per la copertura di n. 5 posti di categoria D e n. 1 posto di categoria C, con nomina dei vincitori a decorrere dal 1 maggio 2000.

Tutto il personale ha sottoscritto il contratto di lavoro individuale nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del C.C.N.L., essendo tutto il personale in servizio ascrivibile alle nuove tipologie professionali.

Con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 152 del 3 agosto 2000, nell'ambito dei provvedimenti per garantire la funzionalità della Segreteria Tecnico-operativa, previa informazione alle OO.SS., si è provveduto ad approvare, in relazione alla dotazione organica su 65 unità di personale, l'articolazione interna e l'organigramma di dettaglio della struttura, l'individuazione dei profili necessari a dar attuazione al modello organizzativo dell'Autorità nonché l'aggiornamento del regolamento di funzionamento e organizzazione della Segreteria Tecnico-operativa contenente le declaratorie delle categorie e dei profili professionali.

Con la sopra detta deliberazione si è inoltre provveduto, ai sensi dell'articolo 8 del già citato C.C.N.L., a istituire n. due posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di funzioni caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, nonché lo svolgimento di attività di staff, studio e ricerca, con rilevanza anche esterna all'Amministrazione, con elevato grado di autonomia ed esperienza, individuandone una nell'area tecnica nel I° Settore Tecnico - rischio idraulico e una nell'area amministrativa nel Settore Amministrativo - ragioneria e economato, delegando il Segretario Generale alla



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

determinazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi nonché deputandolo al conferimento e/o rinnovo dei medesimi.

E' stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre n. 449 e successive modifiche e integrazioni, continuando l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dall'allora decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni.

E' stato istituito il Nucleo di Valutazione che, nelle more di un più ampio e articolato riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ha il compito di dare minimale attuazione ai principi generali del controllo interno.

Con atto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001, si è provveduto ad approvare l'accordo fra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per anno 2000.

Con atto del Segretario Generale prot. n. 3944 del 5 novembre 2001, a completamento della contrattazione, si è provveduto ad approvare l'accordo per le progressioni orizzontali nella categoria, individuando quelle da attribuire per l'anno 2000.

Con atto del Segretario Generale prot. n. 3904 del 2 novembre 2001 è stata individuata una ulteriore area di posizione organizzativa nel III° Settore Tecnico - Sistema Informativo Territoriale ed attribuito il relativo incarico.

Con atto del Segretario Generale prot. n. 3885 del 30 ottobre 2001 è stata aggiornata l'articolazione interna della struttura organizzativa e, con ordini di Servizio n. 33 del 14 novembre 2001 e n. 34, si è provveduto alla collocazione del personale nell'organigramma.

Con atto del Segretario Generale prot. n. 297 del 30 gennaio 2002 è stata una ulteriore area di posizione organizzativa nel II° Settore Tecnico - Qualità delle acque ed attribuito il relativo incarico.

Con atto del Segretario Generale prot. n. 1403 del 29 aprile 2002, si è provveduto ad approvare l'accordo fra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, individuando altresì le progressioni orizzontali nella categoria da attribuire per l'anno 2001 e integrando il sistema di valutazione permanente di cui all'articolo 6 del C.C.N.L. per la corresponsione dei compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

Con atto del Segretario Generale prot. n. 263 del 30 gennaio 2003 è stata una ulteriore area di posizione organizzativa nel I° Settore Tecnico - Assetto idrogeologico ed attribuito il relativo incarico.

Con atto del Segretario Generale prot. n. 2023 del 15 maggio 2003, si è provveduto ad approvare l'accordo fra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, decidendo di non effettuare progressioni orizzontali nella categoria per l'anno 2002.

Con atti del Segretario Generale prot. n. 5444, 5445, 5446 e 5447 del 29 dicembre 2003 gli incarichi relativi alle aree organizzative individuate nella struttura sono stati rinnovati fino al 31 dicembre 2005.

Con atto del Segretario Generale prot. n. 1274 del 19 marzo 2004 si è provveduto ad istituire una posizione di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 1, lettera c, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca volta a sviluppare entro il 31 dicembre 2005 e fino a quella data, la consultazione e/o estrazione del quadro conoscitivo tramite Web, attribuendo il relativo incarico fino al 31 dicembre 2005.

Con atto del Segretario Generale prot. n. 4050 del 31 agosto 2004 si è provveduto, a modificare l'individuazione nel III settore tecnico - Sistema Informativo Territoriale di posizione di lavoro di particolare responsabilità.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) ha previsto all'art.34 comma 1 che "le amministrazioni pubbliche, di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1 del predetto decreto legislativo", ossia al fine di accrescere l'efficienza delle amministrazioni, razionalizzare i costi del lavoro pubblico e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.

Secondo l'art. 34 comma 2 della medesima legge, ai fini della rideterminazione delle dotazioni organiche, deve essere assicurato il principio dell'invarianza della spesa e quello del non superamento del limite dei posti di organico complessivi individuati e vigenti alla data del 29 settembre 2002.

Con il successivo comma 3 dell'articolo 34 si dispone che "sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale”.

La provvisoria individuazione di cui al precedente capoverso è stata effettuata, con decreto del Segretario Generale prot. n. 3294 del 28 luglio 2003, in 35 unità di personale.

Con Delibera del Comitato Istituzionale n. 180 del 3 marzo 2004 si è provveduto ad approvare la rideterminazione della dotazione organica da 65 (D.P.C.M. 20 dicembre 1999) a 60 unità e, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, si è approvata altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2004, 2005 e 2006.

L'approvazione della rideterminazione suddetta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 253/1990, è avvenuta nella seduta dell'11 novembre 2004 del Comitato dei Ministri ex art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e D.P.C.M. del 24 dicembre 2004 registrato alla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2005, Ministeri Istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Registro n. 2 Foglio 293.

Con atto del Segretario Generale prot. n. 2323 del 17 maggio 2004, si è provveduto ad approvare l'accordo fra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2003; le progressioni orizzontali individuate per l'esercizio sono state attribuite con provvedimento prot. n. 105 del 26 luglio 2004.

In data 22 gennaio 2004 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003. In data 20 giugno 2005 si è provveduto alla sottoscrizione del CCDI per lo stesso periodo normativo e alla determinazione e utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2005.

Con atto del Segretario Generale n. 62 del 14 giugno 2005, si è provveduto ad approvare l'accordo fra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2004; le progressioni orizzontali individuate per l'esercizio sono state attribuite con provvedimento n. 98 del 1 settembre 2006.

Con atto del Segretario Generale n. 145 del 23 dicembre 2005, a seguito della rideterminazione della dotazione organica, si è provveduto al riassetto organizzativo con definizione dei processi, dei compiti e delle funzioni della segreteria tecnico-operativa e istituzione della funzione di coordinamento dei settori tecnici.



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

In data 23 dicembre 2005, così come da verbale assunto al protocollo con il numero 8969 della stessa data, si è conclusa la procedura di concertazione prevista dall'articolo 14 del CCDI 10 giugno 2005 sulle schede di valutazione per la corresponsione dei compensi legati all'incentivo della produttività e sui criteri generali per l'individuazione, il conferimento e la corresponsione della retribuzione di risultato delle aree di posizione organizzativa.

Con atto del Segretario Generale n. 2 del 12 gennaio 2006, a seguito del riassetto organizzativo si è provveduto, valutando i compiti assegnati ai settori in conseguenza alla riorganizzazione, alla individuazione delle aree di posizione organizzativa ai sensi dell'articolo 8 del vigente CCNL e con successivi provvedimenti si attivava la procedura per il conferimento degli incarichi fino al 31 dicembre 2008.

Con atto del Segretario Generale n. 33 del 19 aprile 2006, si è provveduto ad approvare l'accordo fra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2005; le progressioni orizzontali individuate per l'esercizio sono state attribuite con provvedimento n. 44 del 26 aprile 2006.

Con atto del Segretario Generale n. 23 del 30 marzo 2007 con il quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dai commi 440 e successivi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), pur non rientrando in alcuna delle categorie nominate ma nell'ottica della finalità della disposizione volta alla razionalizzazione delle spese e dei costi di funzionamento delle amministrazioni che gravano sul bilancio dello Stato, si è provveduto alla ricognizione dell'incidenza percentuale sul totale del personale utilizzato per lo svolgimento esclusivo di funzioni di supporto accertando che il parametro non supera il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate previsto dalla norma.

Con atto del Segretario Generale n. 27 del 10 aprile 2007, si è provveduto ad approvare l'accordo fra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2006; le progressioni orizzontali individuate per l'esercizio sono state attribuite con provvedimento n. 40 del 16 maggio 2007.

Con atto del Segretario Generale n. 16 dell'8 aprile 2008, si è provveduto ad approvare l'accordo fra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2007, non individuando progressioni da attribuire.

L'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce ulteriori riduzioni degli assetti organizzativi ai quali



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

debbono provvedere le Amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del contenimento della spesa per il pubblico impiego.

Con atto del Segretario Generale n. 67 del 27 agosto 2008, si provvedeva alla conferma dell'assetto organizzativo in essere aggiornando il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Segreteria Tecnico-operativa approvato con Decreto del Segretario Generale n. 145 del 23 dicembre 2005, apportandovi essenzialmente modifiche nominali, variazioni e/o aggiunte e specificazioni minimali nella descrizione dei compiti dei settori, senza alterazione degli stessi.

Con atti del Segretario Generale n. 76 e 77 del 29 settembre 2008 con i quali si provvedeva al rinnovo degli incarichi di area organizzativa individuate nella Segreteria e nel I Settore Tecnico dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.

Con l'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2009, n. 13, si stabilisce che le Autorità di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. Restano altresì escluse dalle ulteriori riduzioni degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Con atto del Segretario Generale n. 36 del 13 maggio 2009, si è provveduto ad approvare l'accordo fra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2008, non individuando progressioni da attribuire.

Al fine della quantificazione delle risorse per il 2009 si riportano in allegato (Allegato n. 1) le metodologie adottate per la determinazione delle risorse per gli esercizi passati, senza inserire gli allegati che, per una facile lettura, rimangono comunque citati. Per agevolare il confronto con il pregresso la determinazione delle risorse continuerà in alcuni casi ad essere espressa sia in Lire che in Euro.

## ANNO 2009

### Art. 31 C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 Disciplina delle "risorse decentrate"

1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.

2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.
4. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
5. Resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.

## **Art. 32**

### Incrementi delle risorse decentrate

1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.
2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.

3. **Enti locali:** l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
4. **Camere di Commercio:** l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti.
5. **Regioni:** l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all'anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).
8. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
9. E' confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
10. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 5.10.2001.

**DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2009**



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

(ex artt. 31 e 32, C.C.N.L. 2002-2005- art. 8, comma 7, CCNL 2006-2009 - art. 4, comma 7, C.C.N.L. 2006/2009)

Le risorse di competenza dell'anno 2009 sono determinate ai sensi dell'articolo 31 e 32 del C.C.N.L., secondo l'esemplificazione contenuta nei "Suggerimenti per il datore di lavoro pubblico sulla costruzione di un indice ragionato di un contratto integrativo decentrato" elaborato e diffuso a cura dell'ARAN e riportato nelle tabelle allegate A e B (Allegati n. 2 e n. 3), rispettivamente relative alle risorse stabili e a quelle variabili. Si è dato applicazione agli incrementi delle risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004, fissati dall'articolo 8, comma 7, del CCNL 11 aprile 2008, relativamente agli altri enti del comparto (art. 8, comma 7, 0,60% nel monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza). Si è altresì dato applicazione all'articolo 4, comma 7, del CCNL 31 luglio 2009, per incrementare, limitatamente al 2009, le risorse di cui all'articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004, (art. 4, comma 7, 1% del monte salari 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza). Le risorse aggiuntive sono finalizzate all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito.

Si è tenuto conto del disposto del comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 67, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo il quale dall'anno 2009 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni che ricevono risorse direttamente dal Bilancio dello Stato, determinato secondo le rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo, ridotto del 10%. A tal fine si allegano le tabelle di determinazione delle risorse 2004 ed il Verbale del Nucleo di Valutazione relativo alla certificazione (Allegato n. 4).

L'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata sono state calcolate indicando a fianco di ciascuna la descrizione della fonte di finanziamento, ricostruendo gli incrementi previsti dai vari articoli, comma e lettere, nel modo sottoriportato:

## **RISORSE STABILI**

**C.C.N.L. 1 aprile 1999 - Articolo 14, comma 4: riduzione del 3% delle risorse per lo straordinario**

Decurtazione 3%	Anno 1999	€ 0,00
	Anno 2000	€ 369,79



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

	Anno 2001	€ 420,14
	Anno 2002	€ 838,78
		€2.120,47
	Anno 2003	€ 750,00
	Anno 2004	€5.250,00
	Anno 2005	€2.000,00
	Totale	€ 11.749,18

Art. 14, comma 4, C.C.N.L. 1 aprile 1999 "Riduzione stabile delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario". Le risorse per tali finalità sono state decurate ogni anno del 3%, così come risulta dalle contrattazioni già sottoscritte. Nell'anno 2004 si è provveduto ad una riduzione stabile di € 5.250,00 per adeguare le risorse alle disponibilità previste nella ripartizione dei finanziamenti (€19.000,00). Nell'anno 2005 si è provveduto ad ulteriore riduzione stabile di € 2.000,00 per le stesse finalità (disponibilità € 17.000,00).

## **C.C.N.L. 1 aprile 1999 - Articolo 15, comma 1, lettera a): risorse ex art. 31**

Risorse ex art. 31	Anno 1998	€ 23.120,50
--------------------	-----------	-------------

Si riportano le considerazioni più volte segnalate circa le originarie modalità di determinazione delle risorse (anche quelle ex art. 31). Al momento della determinazione delle risorse l'Autorità di Bacino aveva n. 2 unità di personale inquadrato nei ruoli a fronte di una dotazione organica di 40 unità prima e 65 unità a partire dal 1999. Non era possibile, per effettuare una stima esatta delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata effettuare un confronto con enti di equivalente livello organizzativo e analoga consistenza di personale. Presso l'Autorità prestavano servizio però diversi dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco (il trattamento economico rimaneva a carico delle Amministrazioni di appartenenza). Il monte salari di riferimento è stato determinato, previo confronto con le OO.SS. sul percorso da seguire, considerando il personale che prestava servizio in posizione di comando o distacco escludendo le qualifiche dirigenziali e considerando gli stipendi tabellari dell'esercizio secondo le tariffe del comparto Regioni-Enti Locali. Il monte salari è pertanto presunto: è stata determinata la spesa che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere applicando al personale in servizio il trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, indipendentemente dal trattamento posseduto e dall'anzianità di servizio maturata (Decreto del Segretario Generale prot. n. 1199 del 14 aprile 1999).



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

## **C.C.N.L. 1 aprile 1999 - Articolo 15, comma 1, lettera b): risorse aggiuntive**

Risorse aggiuntive	Anno 1998 e 1999	€ 2.164,25
--------------------	------------------	------------

Sono state considerate risorse aggiuntive quelle destinate nell'esercizio 1998 e 1999 all'incremento delle risorse (Decreto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000).

## **C.C.N.L. 1 aprile 1999 - Articolo 15, comma 1, lettera f): risparmi applicazione art. 21**

Risparmi	Anno 2000	€ 16,417,13
----------	-----------	-------------

Si tratta dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, comma 3 del C.C.N.L. 1998/2001, per la disapplicazione dell'indennità prevista dall'articolo 16 della legge 253/1990 (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).

## **C.C.N.L. 1 aprile 1999 - Articolo 15, comma 1, lettera g): risparmi ex LED**

Risparmi	Anno 1998	€ 1.394,44
----------	-----------	------------

Si tratta dell'insieme delle risorse destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio (Decreto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000).

## **C.C.N.L. 1 aprile 1999 - Articolo 15, comma 1, lettera h): ex indennità Lire1.500.000**

Ex indennità Lire 1.500.000	Anno 2000	€ 774,69
-----------------------------	-----------	----------

Si tratta dell'insieme delle risorse destinate al pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 37, comma 4 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).

## **C.C.N.L. 1 aprile 1999 - Articolo 15, comma 1, lettera j): 0,52 del monte salari 1997**

0,52% monte salari 1997 di Lire 404.985.221	Anno 2000	€ 1.087,66
--	-----------	------------

Si tratta dell'incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell'ammontare in via induttiva (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

## **C.C.N.L. 1 aprile 1999 - Articolo 15, comma 5: aumento stabile dotazione organiche**

Decreto n. 2151/2001	Anno 2000	€ 25.912,70
Decreto n. 1403/2002	Anno 2001	€ 18.705,04
Decreto n. 2023/2003	Anno 2002	€ 17.946,40
Decreto n. 2323/2004	Anno 2003	€ 4.486,60
	Totale	€ 67.050,74

Si tratta degli incrementi previsti per l'aumento stabile della dotazione organica. Le risorse sono costituite per **33 unità di personale**. Poiché il personale in servizio al 31 dicembre 2009, pari a 30 unità, è inferiore a questo limite, per l'esercizio 2009, non si ricorre alla facoltà di incremento prevista dal predetto articolo 15, comma 5, per incremento stabile di dotazione organica.

## **C.C.N.L. 5 ottobre 2001 - Articolo 4, comma 1: incremento 1,1% monte salari 1999**

1,1% monte salari 1999 di Lire 473.500.000	Anno 2005	€ 2.689,71
	Totale	€ 2.689,71

Si tratta dell'incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell'ammontare in via induttiva. L'incremento è calcolato anche per l'esercizio passato, in quanto in tale esercizio le risorse non erano state incrementate di tale percentuale (Decreto del Segretario Generale prot. n. 1403 del 29 aprile 2002).

## **C.C.N.L. 5 ottobre 2001 - Articolo 4, comma 1: recupero ria e assegni ad personam**

Recupero RIA e assegni	Anni 2001-2006	€ 9.323,72
------------------------	-------------------	------------

Si tratta dei recuperi previsti dal predetto articolo del personale cessato. Il conteggio è stato effettuato considerando il recupero dell'indennità ad personam del dipendente Pratesi Pierfrancesco (€ 59,91 per 12 mensilità quali riassorbimento ad personam rinnovo contrattuale 5 ottobre 2001 e n. 12 mensilità a € 166,36 per cessazione) della RIA di Masini Liana per € 40,32. E' stato inoltre considerato il recupero della RIA per le cessazioni di Isabella Bonamini (€ 144,27 per 12 mensilità) e di Bernardo Mazzanti (€ 147,72 per 12 mensilità, a seguito della nota della Regione Toscana 121/30323 del 15 novembre 2005 e rideterminazione posizione economica di inquadramento). Sono state aggiunte le cessazioni del 2005 di Angelo Biagini (€ 231,37 - ad personam applicazione art. 21 CCNL -



# Autorità di Bacino del Fiume Arno

per il 2005 per 9 mesi. A regime per 12 mensilità € 2.776,44. € 77,35 - RIA - per il 2005 per 9 mesi. A regime per 12 mensilità € 928,20) e Luisa Tavolai (€ 0,76 - ad personam progressione da C a D - per il 2005 per 5 mesi. A regime per 12 mensilità € 9,12. € 56,40 - RIA - per il 2005 per 5 mesi. A regime per 12 mensilità € 676,80).

## C.C.N.L. 22 gennaio 2004 - Articolo 32, comma 2: incremento 0,62% monte salari 2001

0,62% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873	Anno 2005	€ 3.611,57
--	-----------	------------

Si tratta dell'incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell'ammontare con aggiunta del personale che presta servizio in posizione di comando, del quale però non si effettua il rimborso delle spese.

## C.C.N.L. 11 aprile 2008 - Articolo 8, comma 7: incremento 0,60% monte salari 2005

0,60% monte salari 2005 di € 686.655,00	Anno 2008	€ 4.119,93
--	-----------	------------

Si tratta dell'incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si è fatto riferimento ai dati comunicati nella compilazione del Conto Annuale (SICO) dai quali si evince che il Monte Salari 2005 è pari a € 922.422,00 dal quale deve essere sottratta la quota relativa alla Dirigenza per € 235.767,00, con la determinazione pari a € 686.655,00.

Così come per l'esercizio 2003 si provvede a stimare le risorse per le alte professionalità. A queste si aggiungono quelle non utilizzate negli esercizi passati per le stesse finalità:

## C.C.N.L. 22 gennaio 2004 - Articolo 32, comma 7: incremento 0,20% monte salari 2001

0,20% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873	Anno 2003	€ 1.165,03
	Anno 2004	€ 1.165,03
	Anno 2005	€ 1.165,03
	Anno 2006	€ 1.165,03
	Anno 2007	€ 1.165,03
	Anno 2008	€ 1.165,03
	Anno 2009	€ 1.165,03
	Totale	€ 8.155,21



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

Si tratta dell'incremento previsto dal predetto articolo per le finalità di individuazione delle alte professionalità. Questo importo è quantificato ai fini della futura destinazione delle risorse. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell'ammontare in via induttiva.

L'ammontare delle risorse stabili per l'esercizio 2009 è il seguente:

Risorse stabili 2009		€ 143.503,52
----------------------	--	--------------

## **RISORSE VARIABILI**

**C.C.N.L. 1 aprile 1999 - Articolo 15, comma 1, lettera d): somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 449/1997**

Art. 43 legge 449/1997	Anno 2009	€ 0,00
------------------------	-----------	--------

Si tratta dell'applicazione dell'articolo 43 della legge 449/1997, secondo il quale "Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare (...) accordi di collaborazione o convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. (...) una quota dei risparmi così ottenuti pari al 5% è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti; una quota pari al 65% resta nelle disponibilità di bilancio dell'amministrazione.

La predetta procedura è stata utilizzata per la Convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile per le attività a supporto del Centro Funzionale. La convenzione sottoscritta il 13 aprile 2006 ha durata triennale e prevede un contributo di € 300.000,00 in tre anni. L'importo da destinare alla CCDI è stabilito in € 35.000,00 lordi annui, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione, in base al comma 192 della sopra già citata legge finanziaria. L'incremento è stato disposto per tre anni (2006, 2007 e 2008).

**C.C.N.L. 1 aprile 1999 - Articolo 15, comma 1, lettera e): trasformazione rapporto di lavoro**

Trasformazione part-time	Anno 2009	0,00
--------------------------	-----------	------



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

I risparmi risultati dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sono più tra le risorse destinabili al miglioramento della produttività (articolo 73, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133).

## **C.C.N.L. 1 aprile 1999 - Articolo 15, comma 1, lettera m): risparmi su straordinario**

<b>Risparmi straordinario</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>€ 9.847,59</b>
-------------------------------	------------------	-------------------

Si tratta dei risparmi derivanti dall'utilizzo parziale delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario e alla banca delle ore al 31 dicembre 2009 (Ammontare delle risorse € 17.000,00). La quantificazione è riportata nella tabella (Allegato n. 5).

## **C.C.N.L. 1 aprile 1999 - Articolo 15, comma 2: incremento 1,2% monte salari 1997**

<b>1,2% monte salari 1997 di Lire 404.985.221</b>	<b>Anno 2005</b>	<b>€ 1.673,32</b>
---	------------------	-------------------

Si tratta dell'incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell'ammontare in via induttiva (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).

## **C.C.N.L. 1 aprile 1999 - Articolo 15, comma 5: incremento servizi e nuove attività**

<b>Processi di riorganizzazione</b>	<b>Anno 2005</b>	<b>€ 0,00</b>
-------------------------------------	------------------	---------------

Non si utilizza questa possibilità di incremento per rispettare il disposto del comma 189 della legge 266/2005.

## **C.C.N.L. 22 gennaio 2004 - Articolo 32, comma 6: incremento 0,50% monte salari 2001**

<b>1,2% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873</b>	<b>Anno 2005</b>	<b>€ 2.912,55</b>
---	------------------	-------------------

Si tratta dell'incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell'ammontare con aggiunta del personale che presta servizio in posizione di comando, del quale però non si effettua il rimborso delle spese.



# Autorità di Bacino del Fiume Arno

C.C.N.L. 31 luglio 2009 - Articolo 4, comma 7: incremento 1% monte salari 2007

<b>1,2% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873</b>	<b>Anno 2005</b>	<b>€ 2.912,55</b>
---	------------------	-------------------

Si tratta dell'incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si è fatto riferimento ai dati comunicati nella compilazione del Conto Annuale (SICO) dai quali si evince che il Monte Salari 2007 è pari a € 1.152.097,00 dal quale deve essere sottratta la quota relativa alla Dirigenza per € 371.726,00, con la determinazione pari a € 780.371,00 (Allegato n. 6).

L'ammontare delle risorse variabili per l'esercizio 2009 è il seguente:

<b>Risorse variabili 2009</b>	<b>€ 19.324,62</b>
-------------------------------	--------------------

## CONSISTENZA TOTALE RISORSE PER L'ANNO 2009

<b>Risorse stabili</b>	<b>€ 143.503,52</b>
<b>Risorse variabili</b>	<b>€ 19.324,62</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 162.828,14</b>
<b>Residuo 2008 non utilizzato</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 162.828,14</b>
<b>Accantonamento art. 32, comma 7, (0,20 monte salari 2001 per alte professionalità)</b>	<b>€ 8.155,21</b>

I dettagli sono riportati nelle tabelle allegate A e B (Allegati n. 2 e n. 3), redatte secondo l'esemplificazione contenuta nei "Suggerimenti per il datore di lavoro pubblico sulla costruzione di un indice ragionato di un contratto integrativo decentrato" elaborato e diffuso a cura dell'ARAN.

\*\*\*\*\*



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

## **RISORSE PER CORRESPONSIONE COMPENSI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2009**

**(art. 14 del Contratto Collettivo del Comparto Regioni - Enti Locali)**

Al fine della quantificazione delle risorse 2009 si riportano in allegato (Allegato n. 7) le metodologie adottate per la determinazione delle risorse per gli scorsi esercizi, senza inserire gli allegati che, per una facile lettura, rimangono comunque citati. Per agevolare il confronto con il pregresso la determinazione delle risorse continuerà in alcuni casi ad essere espressa sia in Lire che in Euro.

Le risorse per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario erano nello scorso esercizio pari a € 17.000,00.

**4. A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.**

<b>Risorse destinate nel 2009 al pagamento dei compensi per lavoro straordinario</b>	<b>Riduzione del 3% e ulteriore riduzione stabile</b>	<b>Risorse a decorrere dal 01.01.2009</b>	<b>Risparmi</b>
<b>€ 17.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 17.000,00</b>	<b>€ 9.847,59</b>

Con la progressiva attuazione di quanto previsto nella programmazione triennale di fabbisogno del personale la percentuale tra la dotazione organica fissata in 60 unità e il personale assunto raggiungerà una quota pari quasi al 50% di copertura.

Pur perdurando la situazione transitoria di costante crescita l'Amministrazione intende attuare una politica di riduzione del ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario.

## **FONDO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2009**

<b>Risorse art. 31, comma 2, lettera a) anno 2009</b>	<b>€ 17.000,00</b>
<b>Riduzione 3% e ulteriore riduzione stabile</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale risorse 2009</b>	<b>€ 17.000,00</b>



# Autorità di Bacino del Fiume Arno

## SVILUPPO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

(art. 23 del Contratto Collettivo del Comparto Regioni - Enti Locali)

ANNO 2009

Al fine della quantificazione delle risorse 2009 si riportano in allegato (Allegato n. 8) le metodologie adottate per la determinazione delle risorse per gli scorsi esercizi, senza inserire gli allegati che, per una facile lettura, rimangono comunque citati. Per agevolare il confronto con il pregresso la determinazione delle risorse continuerà in alcuni casi ad essere espressa sia in Lire che in Euro.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 23 del vigente C.C.N.L. e per il raggiungimento delle finalità dello stesso si era pervenuti alla destinazione della quota pari almeno all'1,5%. Contrattualmente le risorse da destinare allo sviluppo delle attività formative nell'esercizio pari a :

<b>Spesa complessiva per il personale</b>	<b>x</b>	<b>Ammontare annuale</b>
<b>€ 780.371,00</b>	<b>1,5%</b>	<b>€ 11.700</b>

## SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVE

ANNO 2009

**Risorse art. 23, anno 2009**

**€ 11.700,00**

**Totale**

**€ 11.700,00**

Allegati:

1. Metodologia per la determinazione delle risorse per la contrattazione decentrata anni passati.
2. Tabella A Risorse decentrate stabili 2009.
3. Tabella B Risorse decentrate variabili 2009.
4. Tabella A e B Risorse decentrate stabili e variabili 2004 e estratto Verbale Nucleo Valutazione certificazione fondo
5. Risparmi corresponsione prestazioni di lavoro straordinario e banca delle ore.
6. Determinazione monte salari 2007.
7. Metodologia per la determinazione delle risorse per la corresponsione dello straordinario anni passati.
8. Metodologia per la determinazione delle risorse per la formazione anni passati.

DC/dc